



*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO  
DI TRAPANI**

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;

- **VISTA** la domanda assunta al protocollo di questo Ufficio in data **14/11/2024** al n° **138709** con la quale la DITTA Società **AGR. TERRE DEL FAVONIO srl** – con sede in C.da Strusceri, via Seppi Torrente, 3 del Comune di Favignana – P.IVA 02652060811 chiede di essere autorizzata ad eseguire ricerche idriche sotterranee mediante lo scavo di un pozzo nel lotto di terreno di propria pertinenza sito in località Seppi Torrente nella part. 37 del foglio di mappa n° 33 del Comune di Favignana allo scopo di ricavare acqua per uso irriguo;
- **VISTO** l'art. 95 del T.U. 11.12.1933 n° 1775 riguardante le disposizioni di Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici;
- **VISTO** il Decreto Legislativo n° 258 del 1/08/2000 che ha assoggettato a tutela della Pubblica Amministrazione tutto il territorio nazionale;
- **VISTO** il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti;
- **VISTA** la comunicazione, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 06/09/2011 n° 159, della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno, richiesta da questo Ufficio con foglio n° 50473 del 16/04/2025, pervenuta con nota datata 06/06/2025 ed assunta al protocollo di questo Ufficio in data 24/06/2025 al n° 77612 dalla quale risulta che non sussistono a carico della suindicata Ditta “le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011”;
- **VISTO** il foglio n° 141139 del 12/12/2025 con il quale questo Ufficio ha richiesto nuovamente l'acquisizione della “Comunicazione Antimafia” c/o banca dati “SI.CE.ANT.”;
- **VISTA** la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in data 12/12/2025 dalla Ditta richiedente, dalla quale risulta: “*che nei confronti della Ditta medesima non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n° 159*”;

## CONSIDERATO

- che qualora dovessero successivamente pervenire dalla Prefettura di Trapani comunicazioni attestanti la sussistenza, a carico della suddetta Ditta, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del predetto D. Lgs. n° 1597/2011, quest'Ufficio provvederà immediatamente alla revoca del presente provvedimento;

- che la pubblicazione dell'avviso relativo alla domanda del 14/11/2024, è avvenuta presso l'Albo Pretorio del Comune di Favignana dal 23/05/2025 fino al 13/06/2025 e all'albo on line di questo Ufficio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 30/05/25 al 13/06/2025 non ha dato luogo a reclami od opposizioni di sorta;

- che il Servizio 7 - Minerario di Palermo con nota n° 40227 del 19/11/2025, assunta al protocollo di questo Ufficio al n° 133970 del 25/11/2025, ha rilasciato, relativamente all'istanza del 14/11/2024, il nulla osta nei riguardi dell'autorizzazione in argomento, a condizione, altresì, che "... la Società dovrà comunicare a questo Ufficio, con congruo anticipo, la data dell'inizio degli scavi del pozzo e, nel corso dei lavori previsti, l'eventuale rinvenimento di acque calde e di giacimenti minerari di 1ª categoria...";

## DECRETA

salvo i diritti dei terzi, ai sensi e per gli effetti del succitato art. 95 del T.U. 11/12/1933 n° 1775 e del R.D. 18/10/1934 n° 2174, la Ditta **Società AGR. TERRE DEL FAVONIO srl** - con sede in C.da Strusceri, via Seppi Torrente, 3 del Comune di Favignana – P.IVA 02652060811 è autorizzata, subordinatamente all'espletamento dell'iter amministrativo presso il Comune di Favignana e all'ottemperanza di quanto prescritto dal Servizio 7 - Distretto Minerario di Palermo, ad eseguire ricerche idriche sotterranee nel fondo di propria pertinenza sito in località Seppi Torrente del Comune di Favignana mediante lo scavo di un pozzo da realizzare nella part. 37 del foglio di mappa n° 33 del Comune di Favignana allo scopo di ricavare acqua per uso irriguo.

L'autorizzazione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di perfezionamento del presente decreto ed è subordinata alle seguenti condizioni:

1) I lavori dovranno eseguirsi nel modo meno pregiudizievole ai proprietari dei fondi limitrofi in conformità alle indicazioni progettuali;

2) Il foro trivellato deve essere rivestito sino allo strato impermeabile con tubi di ferro a tenuta stagna ed atti ad isolare la falda freatica da quelle artesiane, comunicando quindi, con congruo preavviso, la data in cui si intende eseguire il rivestimento del pozzo stesso in modo che, nel caso sia ritenuto necessario, possa assistervi un Funzionario di quest'Ufficio;

3) Ogni e qualsiasi indizio, manifestazione e reperimento di materiali di sedimento ed isolati ed idrocarburi liquidi e gassosi dovrà essere denunciato all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia - Servizio 7 - Distretto Minerario - Viale Campania n° 36 - 90144 Palermo e comunicato a questo Ufficio per gli accertamenti di competenza, rimanendo in tal caso vietata la prosecuzione dei lavori nonché l'uso, l'asporto e lo sfruttamento dei materiali rinvenuti;

4) I materiali di risulta provenienti dagli scavi, previa caratterizzazione secondo le norme vigenti, dovranno essere trasportati a formazione di discarica, sistemati regolarmente e predisposti al piede in modo che siano impediti eventuali franamenti ed in ogni caso il dilavamento, l'erosione e quindi il trasporto nei corsi di acqua pubblica o la risedimentazione nelle proprietà private;

- 5) Alla Società autorizzata è fatto specifico obbligo di comunicare a questo Ufficio la data di inizio lavori e la data di ultimazione delle opere, nonché, a termine dell'art. 103 del succitato T.U. di Legge, il rinvenimento dell'acqua, fornendo, se richiesti, tutti i mezzi occorrenti per le relative misurazioni della quantità d'acqua rinvenuta;
- 6) Ultimati i lavori, la sopraindicata Società dovrà presentare a questo Ufficio la sezione geognostica stratigrafica dei terreni attraversati con le indicazioni delle quote ove si verificano le manifestazioni idriche, accompagnata da una dettagliata relazione tecnica;
- 7) Questo Ufficio si riserva, comunque, la facoltà di procedere a visite periodiche, nonché la facoltà, dopo l'ultimazione dei lavori, di compiere adeguati studi e prove di eduazione allo scopo di individuare gli eventuali risentimenti della falda;
- 8) Tutte le spese occorrenti per quanto sopra, dovranno essere approntate dalla Ditta autorizzata, la quale è tenuta a depositare le somme occorrenti di volta in volta che verranno richieste da questo Ufficio;
- 9) L'acqua reperenda non potrà essere utilizzata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Ufficio, ritenuto che in ogni caso l'autorizzazione alla trivellazione non implica facoltà di eduazione e di utilizzazione delle acque reperite;
- 10) L'autorizzazione è accordata, facendo salvo le facoltà spettanti all'Assessorato Industria e Commercio della Regione Siciliana in forza della Legge Regionale 01/10/1956 n° 54, qualora, le acque reperende, in relazione alla loro eventuale mineralizzazione possa esservi un interesse preminente nel campo minerario;
- 11) La stessa comunicazione di cui al precedente punto 11) codesta Ditta è obbligata a trasmetterla all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Servizio 9 Geologico e Geofisico – Viale Campania n° 36 - Palermo.

Nella comunicazione dovranno essere indicati, su apposite mappe, la localizzazione degli studi e delle indagini programmate.

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di scavo deve essere inviata al predetto Assessorato, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti.

Le trasgressioni della citata normativa sono sanzionabili con una pena pecuniaria ai sensi delle disposizioni vigenti.

Pena la decadenza è fatto assoluto divieto di cedere a terzi, senza il preventivo nulla osta dell'Autorità che l'ha accordata, la presente autorizzazione che, per altro, potrà essere revocata in ogni momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, senza che la Ditta (ricercatrice) abbia diritto a compensi, indennità od altro, ogni qualvolta contingenti circostanze dovessero richiederlo o nei casi previsti dall'art. 101 del T.U. 1775/1933.

Oltre alle condizioni sopra indicate la Società autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del citato T.U. 11/12/1933 n° 1775, e delle relative norme regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Trapani, li **22/01/2026**

Prot. n. **6647**

**P/13705**

**F.to** Il Funzionario direttivo  
(Geom. Salvatore lombardo)

**F.to L'INGEGNERE CAPO**  
(Ing. Giuseppe Alessandro Marino)